

No. 45214*

**Switzerland
and
Italy**

Convention between the Swiss Federal Council and the Government of the Italian Republic on the renewal of the concession relating to the linking of the Swiss railway network with the Italian network through the Simplon Tunnel from the national frontier to Iselle, and to the operation of the segment from Iselle to Domodossola (Renewal of the Simplon Tunnel concession). Turin, 28 March 2006

Entry into force: 1 April 2008 by notification, in accordance with article 14

Authentic texts: Italian

Registration with the Secretariat of the United Nations: Switzerland, 5 September 2008

*The texts reproduced below are the original texts of the agreement as submitted. For ease of reference, they were sequentially paginated. The relevant Treaty Series volume will be published in due course.

**Suisse
et
Italie**

Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne relative au renouvellement de la concession concernant la liaison du réseau ferroviaire suisse au réseau italien à travers le Simplon depuis la frontière nationale à Iselle et l'exploitation du tronçon d'Iselle à Domodossola (Renouvellement de la concession du Simplon). Turin, 28 mars 2006

Entrée en vigueur : 1er avril 2008 par notification, conformément à l'article 14

Textes authentiques : italien

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Suisse, 5 septembre 2008

*Les textes reproduit ci-dessous sont les textes authentiques de l'accord tel que soumises pour l'enregistrement. Pour référence, ils ont été présentés sous forme de la pagination consécutive. Le volume correspondant du Recueil des Traités sera disponible en temps utile.

[ITALIAN TEXT – TEXTE ITALIEN]

Convenzione

tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica italiana per il rinnovo della concessione relativa al collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione dal confine di Stato a Iselle e l'esercizio del tratto da Iselle a Domodossola

(Rinnovo della concessione del Sempione)

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica italiana,

consapevoli di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti ferroviari fra i due Stati sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori,

desiderosi di sviluppare una politica dei trasporti coordinata allo scopo di incoraggiare l'uso di sistemi di trasporto più rispettosi dell'ambiente nella regione alpina,

decisi a rinnovare e migliorare i rapporti che hanno contribuito allo sviluppo della cooperazione e degli scambi tra i due Stati, in particolare attraverso la costruzione e l'esercizio della ferrovia attraverso il Sempione,

consapevoli della necessità di adeguare i previgenti accordi alla attuale normativa nazionale e comunitaria,

hanno concordato quanto segue:

Capitolo primo: Concessione del Sempione

Art. 1 Rinnovo della Concessione e durata

¹ Il Governo italiano accorda al Consiglio federale svizzero il rinnovo della concessione per l'esercizio della ferrovia a scartamento normale attraverso il Sempione, dalla frontiera italo-svizzera fino a Iselle.

² Tale rinnovo è accordato per la durata di ulteriori 99 anni a decorrere dal 1° giugno 2005 alle condizioni di cui al vigente Trattato fra la Svizzera e l'Italia per la costruzione e la gestione di una ferrovia attraverso il Sempione, da Briga a Domodossola del 25 Novembre 1895 ed alla presente Convenzione.

³ Il Consiglio federale svizzero non potrà trasferire la concessione senza l'autorizzazione preventiva del Governo italiano.

Art. 2 Oggetto della concessione

¹ La Confederazione svizzera, in conseguenza della rinnovata concessione, si impegna a gestire, sia a suo profitto che a sue spese e a proprio rischio e pericolo, l'infrastruttura ferroviaria attraverso il Sempione, dalla frontiera statale italo-

svizzera fino allo scambio di entrata nella stazione di Iselle, prima stazione italiana tra Briga e Domodossola.

² Costituiscono oggetto della concessione:

- a) la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, ivi inclusa la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza connessi alla circolazione dei convogli, e la progettazione, realizzazione e messa in esercizio delle nuove costruzioni e tecnologie necessarie per l'adeguamento dell'infrastruttura ferroviaria alle disposizioni normative ed alle esigenze del traffico;
- b) i compiti attribuiti ai gestori dell'infrastruttura ferroviaria ai sensi della normativa italiana e comunitaria vigenti.

³ La Confederazione svizzera risponde direttamente del rispetto e dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e dalla concessione, fermo restando che affiderà al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria le attività oggetto della concessione dandone preventiva comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 3 Obblighi del concessionario

Il concessionario è obbligato a:

- a) garantire la costante manutenzione della linea e della infrastruttura ferroviaria;
- b) perseguire il regolare svolgimento della circolazione ferroviaria;
- c) garantire i potenziamenti infrastrutturali e gli adeguamenti tecnologici necessari a sostenere lo sviluppo del traffico;
- d) mantenere adeguati livelli e standard di sicurezza;
- e) conformarsi ai principi di trasparenza, equità e non discriminazione in materia di:
 - 1. accesso e ripartizione della capacità di infrastruttura,
 - 2. rilascio del certificato di sicurezza e controllo del rispetto delle prescrizioni tecniche applicabili al trasporto ferroviario,
 - 3. accordi amministrativi, tecnici e finanziari con le imprese di trasporto ferroviario che accedono all'infrastruttura,
 - 4. applicazione e riscossione dei canoni di utilizzo dell'infrastruttura.

Art. 4 Condizioni

¹ La concessione è accordata a titolo gratuito e non è previsto alcun corrispettivo o sovvenzione.

² Il concessionario, oltre a rispondere dei danni causati dall'inadempimento è tenuto a mettere a disposizione i beni necessari a garantire lo svolgimento del servizio.

³ In caso di gravi e persistenti violazioni degli obblighi derivanti dalla concessione lo Stato italiano può, sentito il Comitato Direttivo di cui al successivo articolo 10,

previa contestazione dell'addebito e previa valutazione delle motivazioni addotte dal concessionario, disporre la decadenza della Concessione.

⁴ Alla scadenza la presente concessione potrà essere rinnovata a condizioni da concordare tra le Parti; in alternativa la linea ferroviaria e le sue pertinenze ritorneranno gratuitamente allo Stato italiano. Prima della succitata scadenza, il Governo italiano ha diritto a riscattare la concessione, con un preavviso di almeno due anni, a fronte del versamento alla Confederazione svizzera di una somma determinata sulla base dell'ammontare delle spese di prima istituzione per la costruzione della linea, dedotte le somme accordate dall'Italia, risultante dal rendiconto approvato dalla Delegazione Internazionale per gli affari del Sempione per l'esercizio 2004. Tale importo sarà ridotto di un novantanovesimo per ciascun anno trascorso dall'entrata in vigore della presente convenzione fino all'anno in cui sarà eventualmente riscattata la concessione. L'importo di cui sopra, in caso di riscatto, sarà rivalutato da parte del Comitato Direttivo di cui all'articolo 10, secondo criteri di attualizzazione del valore inizialmente stabilito.

Capitolo Secondo: Esercizio tra Iselle e Domodossola

Art. 5

¹ Al fine di mantenere una gestione unitaria dell'esercizio tra Briga e Domodossola, con riferimento alla tratta Iselle-Domodossola:

- a) il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale italiana in qualità di concessionario, R.F.I. S.p.A., cui è affidata la linea fino alla stazione di Iselle, resta direttamente responsabile nei confronti del Governo italiano della gestione della linea stessa, nonché delle attività di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle opere e degli impianti su detta linea;
- b) i Gestori dell'infrastruttura svizzero ed italiano procederanno alla stipula di una Convenzione che regoli le condizioni di esercizio e la prestazione dei servizi che possono essere forniti reciprocamente in sinergia relativamente alla tratta di confine da Iselle a Domodossola;
- c) la Convenzione tra i Gestori dell'infrastruttura ed eventuali successive modifiche, come pure gli accordi che ne derivano sono trasmessi per conoscenza ai rispettivi Governi prima della firma;
- d) R.F.I. S.p.A., in merito ai servizi che saranno forniti per suo conto dal Gestore dell'infrastruttura svizzero, procederà secondo quanto disposto dal vigente Atto di Concessione;
- e) i Gestori dell'infrastruttura potranno anche concordare fra loro, previa approvazione dei Governi, un'estensione territoriale della gestione unitaria della tratta ferroviaria.

² La Convenzione tra i Gestori dell'infrastruttura definirà le attività ed i dettagli tecnici relativi alla gestione e regolazione della circolazione (normativa,